



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per il finanziamento di attività di *Transnational Access* (TNA) e *visiting mobility* per ricercatori di nazionalità kenyota presso Infrastrutture di Ricerca, Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e Centri Nazionali finanziati nell'ambito del PNRR

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*” ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*” (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100, del 2 maggio 2025), in vigore dal 17 maggio 2025;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2025, n. 62;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’articolo 12;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come armonizzato con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e ss.mm.ii.;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea C/2016/2946, recante “*Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*” (GU C 262 del 19 luglio 2016);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e successive modificazioni, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Regolamento (Ue) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021;
- VISTO il Regolamento Delegato (Ue) 2024/2547 della Commissione del 5 settembre 2024;
- VISTA la Raccomandazione (Ue) 2021/1700 della Commissione del 15 settembre 2021;
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 del 28 ottobre 2022, recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 settembre 2025, recante “*A European Strategy on Research and Technology Infrastructures*”, che, in coerenza con le priorità dell'European Research Area (ERA), promuove l'accesso aperto e transnazionale alle Infrastrutture di Ricerca e lo sviluppo di strumenti di *Transnational Access*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2026-2028;
- VISTO il Piano Triennale della Ricerca 2026-2028, adottato con decreto ministeriale n. 150 del 30 gennaio 2026;
- VISTO il decreto direttoriale n. 90 del 20 marzo 2026, recante la programmazione delle risorse per il finanziamento di partenariati europei e accordi bilaterali di cooperazione scientifica, inclusi quelli con il Kenya;
- VISTO il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

gennaio 2024, n. 2, recante disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo nei Paesi del continente africano;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR;

VISTO l’Investimento 1.4 della Missione 4, Componente 2 del PNRR, relativo al potenziamento delle strutture di ricerca e alla creazione dei Centri Nazionali, di cui al decreto direttoriale MUR n. 3138 del 16 dicembre 2021;

VISTO l’Investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2 del PNRR, relativo al Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione;

VISTI gli Avvisi pubblici MUR n. 3264 e n. 3265 del 28 dicembre 2021, emanati in attuazione del citato Investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2 del PNRR;

VISTO il *Memorandum of Understanding* tra il Ministero dell’università e della ricerca della Repubblica italiana e il Ministero competente della Repubblica del Kenya, sottoscritto nel mese di febbraio 2026, volto a rafforzare la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

VISTA la *Joint Declaration on Cooperation in the Fields of Research and Innovation* tra il Ministero dell’università e della ricerca della Repubblica italiana e lo State Department for Science, Research and Innovation della Repubblica del Kenya, sottoscritta a Roma il 21 aprile 2026;

CONSIDERATO che la predetta *Joint Declaration* individua, tra le modalità di cooperazione, l’attivazione di un’iniziativa di mobilità transnazionale (“*flagship transnational mobility initiative*”) finalizzata a facilitare l’accesso dei ricercatori kenyoti alle Infrastrutture di Ricerca italiane e a promuovere partenariati scientifici strutturati tra i due Paesi;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione operativa agli strumenti di cooperazione bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya;

RITENUTO opportuno promuovere, mediante apposito Avviso pubblico, programmi di mobilità e accesso transnazionale alle Infrastrutture di Ricerca e ai Centri Nazionali finanziati nell’ambito del PNRR;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) **Centri Nazionali**: uno dei n. 5 (cinque) Centri Nazionali finanziati nell’ambito dell’Avviso 3138



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

del 16 dicembre 2021. Il Centro Nazionale è l'aggregazione di Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, con il possibile coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, la cui azione si rifà a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell'agenda strategica per la ricerca dell'Unione europea;

b) **Codice Unico di Progetto (CUP)**: il codice che identifica un progetto di investimento pubblico;

c) **Contributo**: il contributo finanziario concesso dal Ministero ai soggetti ammessi a finanziamento, determinato secondo modalità a costi unitari standard e riconosciuto in relazione a ciascun ricercatore ospitato;

d) **Corruzione**: la fattispecie specifica di frode, definita dalla normativa nazionale, consistente nel comportamento di un pubblico funzionario che, per perseguire un interesse proprio o di terzi, adotta o concorre ad adottare una decisione pubblica in violazione dei doveri d'ufficio, in cambio di un vantaggio;

e) **Direzione generale competente**: la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

f) **Infrastrutture di Ricerca (IR)**: insiemi organizzati di risorse e servizi, anche distribuiti, utilizzati dalla comunità scientifica per svolgere attività di ricerca di eccellenza, comprendenti attrezzature scientifiche, collezioni, archivi, dati, sistemi informativi e piattaforme tecnologiche, nonché le relative risorse umane e servizi di supporto, fisici o virtuali, ivi incluse le infrastrutture distribuite; tali infrastrutture sono individuate nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 - 2027 e finanziate, anche nell'ambito dell'Avviso MUR n. 3264 del 28 dicembre 2021, in coerenza con le priorità strategiche nazionali ed europee;

g) **Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione (ITEC)**: infrastrutture materiali e immateriali, anche distribuite, finalizzate al sostegno delle attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione, comprensive di impianti pilota, dimostratori tecnologici, piattaforme di test, validazione e prototipazione, nonché servizi avanzati a supporto dell'innovazione delle imprese, finanziate ai sensi dell'Avviso MUR n. 3265 del 28 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR;

h) **Investimento 1.4**: l'investimento della Missione 4, Componente 2 del PNRR relativo al potenziamento delle strutture di ricerca e alla creazione dei Centri Nazionali;

i) **Irregolarità**: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione europea o nazionale derivante da un'azione o omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli interventi, che abbia o possa comportare un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea;

j) **Missione 4, Componente 2 (M4C2)**: la componente del PNRR denominata "Dalla ricerca all'impresa";



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

- k) **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**: il piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- l) **Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (di seguito anche solo PNIR)**: documento strategico per Infrastrutture di Ricerca di cui al D.M. 10 settembre 2021, n. 1082. Contiene dettagli tecnico-strategici, definendo e aggiornando le priorità nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del Capofila e della Area di afferenza ESFRI di ciascuna IR. Il PNIR è parte integrante del PNR;
- m) **Principi FAIR**: i principi per la gestione dei dati della ricerca volti a garantirne reperibilità (Findable), accessibilità (Accessible), interoperabilità (Interoperable) e riutilizzabilità (Reusable), applicabili a dati, metadati e infrastrutture;
- n) **Ricercatori**: i soggetti di nazionalità kenyota che, alla data di presentazione della candidatura, risultino stabilmente affiliati o impegnati in attività di ricerca, formazione dottorale o alta qualificazione scientifica presso università, enti di ricerca, istituzioni accademiche, centri di ricerca o altre organizzazioni di ricerca aventi sede nella Repubblica del Kenya, selezionati dai soggetti ammessi al finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dal presente Avviso;
- o) **Soggetti proponenti**: gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, ammesse a presentare manifestazione di interesse e ammesse a finanziamento nell'ambito degli Avvisi MUR n. 3264 e n. 3265 del 28 dicembre 2021, nonché i soggetti attuatori dei Centri Nazionali di cui al decreto direttoriale MUR n. 3138 del 16 dicembre 2021;
- p) **Soggetti ammessi a finanziamento**: i soggetti proponenti risultati utilmente collocati nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 6, e destinatari del contributo di cui al presente Avviso;
- q) **Struttura ospitante**: il soggetto ammesso a finanziamento presso il quale si svolgono le attività di cui al presente Avviso;
- r) **Transnational Access (TNA)**: la modalità di accesso fisico alle Infrastrutture di Ricerca (IR), alle Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione (ITEC), da parte di ricercatori di nazionalità kenyota stabilmente affiliati o impegnati presso università, enti di ricerca, istituzioni accademiche, centri di ricerca o altre organizzazioni di ricerca aventi sede nella Repubblica del Kenya. Il TNA è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione presso la struttura ospitante, secondo principi di apertura, qualità scientifica, trasparenza e selezione comparativa, in coerenza con le finalità di cooperazione bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya previste dal presente Avviso.
- s) **Visiting mobility**: il periodo di mobilità temporanea di ricercatori presso una struttura ospitante, finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in presenza o in modalità ibrida, sulla base di un programma di lavoro definito e sotto la supervisione di un tutor scientifico.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di attività di **Transnational Access (TNA)** e di **visiting mobility**, da svolgere e presso le **Infrastrutture di Ricerca, le Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e i Centri Nazionali** di cui all'articolo 1.
2. Le attività di cui al comma 1 sono destinate ai **ricercatori** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), selezionati secondo le modalità previste dal presente Avviso.
3. Il presente Avviso è finalizzato a:
 - a) rafforzare la cooperazione scientifica tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya;
 - b) promuovere l'accesso dei ricercatori kenyoti alle Infrastrutture di Ricerca, alle Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e ai Centri Nazionali finanziati nell'ambito del PNRR;
 - c) sostenere processi di internazionalizzazione, mobilità scientifica e collaborazione istituzionale tra i rispettivi ecosistemi della ricerca;
 - d) valorizzare l'utilizzo delle infrastrutture e delle capacità di ricerca sviluppate nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR.

Articolo 3

(Soggetti ammissibili)

1. Possono presentare manifestazione di interesse al finanziamento ai sensi del presente Avviso:
 - a. gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché le università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, che siano stati soggetti proponenti e soggetti attuatori ammessi a finanziamento nell'ambito degli Avvisi MUR n. 3264 e n. 3265 del 28 dicembre 2021, per interventi relativi a Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione;
 - b. i soggetti attuatori dei Centri Nazionali finanziati ai sensi del decreto direttoriale MUR n. 3138 del 16 dicembre 2021.
2. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'ammissibilità è subordinata alla circostanza che gli stessi siano stati individuati, nell'ambito del PNIR 2021-2027, quali capofila dell'Infrastruttura di Ricerca e delle Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, oggetto del finanziamento, ovvero risultino formalmente titolari dell'intervento ammesso a finanziamento ai sensi degli Avvisi MUR n. 3264 e n. 3265 del 28 dicembre 2021.
3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può richiedere il finanziamento per un massimo di **tre**



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

posizioni complessive, riferite ad attività di ***Transnational Access (TNA)*** e/o di ***visiting mobility***.

4. Nel caso in cui i soggetti ammessi a finanziamento siano soggetti di natura privata, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva la facoltà di richiedere idonee garanzie, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al Soggetto, nonché ulteriore documentazione amministrativa, contabile e finanziaria, ai fini della verifica della capacità economico-finanziaria e della corretta gestione delle risorse assegnate.
5. Le posizioni di cui al precedente comma 3 sono attivate nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 4

(Destinatari delle iniziative TNA e *visiting mobility*)

1. Sono destinatari delle attività di cui al presente Avviso i **ricercatori** in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nazionalità della Repubblica del Kenya;
 - b) essere iscritti a un percorso di dottorato di ricerca (PhD) o aver conseguito il titolo di dottorato di ricerca, ovvero essere in possesso di una qualificazione scientifica o professionale equivalente, secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, anche non formalmente denominata "dottorato", purché riconducibile a un livello di formazione e competenza equivalente al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), coerente con le attività da svolgere presso la struttura ospitante.
2. I ricercatori di cui al comma 1 sono selezionati dai soggetti ammessi a finanziamento nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 11.
3. La partecipazione dei ricercatori è finalizzata allo svolgimento di attività di ***Transnational Access (TNA)*** e/o di ***visiting mobility*** presso le Infrastrutture di Ricerca, le Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e i Centri Nazionali di cui all'articolo 1.

Articolo 5

(Durata delle attività)

1. Le attività di ***Transnational Access (TNA)*** e di ***visiting mobility***, di cui all'articolo 2, hanno una durata pari a **tre mesi** o **sei mesi**.
2. Le attività sono finanziate mediante unità standard (o periodi di riferimento), denominate "slot", corrispondenti a tre mesi che possono essere cumulati fino a una durata massima di sei mesi per



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

singola posizione.

3. La durata delle singole attività è definita dal soggetto ammesso a finanziamento in relazione al programma di ricerca previsto nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le attività devono svolgersi in modo continuativo presso la struttura ospitante, salvo eventuali interruzioni motivate e autorizzate dal soggetto ammesso al finanziamento.
5. Le attività devono essere concluse entro i termini di attuazione del presente Avviso.

Articolo 6

(Contributo)

1. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui al presente Avviso, il Ministero concede ai soggetti ammessi a finanziamento un contributo determinato sulla base di un costo unitario standard mensile per ciascun ricercatore.
2. Il costo unitario standard di cui al comma 1 è fissato in euro 3.000,00 (tremila/00) mensili per ciascun ricercatore.
3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato alla copertura dei costi connessi alla partecipazione dei ricercatori alle attività di *Transnational Access (TNA)* e/o di *visiting mobility*, ivi incluse le spese di viaggio, soggiorno, vitto e mobilità locale.
4. Il contributo è erogato al **soggetto ammesso a finanziamento**, che provvede alla gestione delle risorse e alla relativa corresponsione al ricercatore, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e della normativa vigente.
5. Il contributo è riconosciuto per la durata effettiva delle attività, entro i limiti temporali di cui all'articolo 5, comma 1.
6. Il contributo concesso ai soggetti ammessi a finanziamento è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota a titolo di **anticipazione**, pari al **70 per cento** dell'importo complessivo concesso, a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo e della trasmissione di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) una quota a titolo di **saldo**, pari al restante **30 per cento**, a seguito della conclusione delle attività e della verifica della documentazione di cui all'articolo 7.
7. In particolare, l'erogazione del saldo è subordinata:
 - a) alla trasmissione della relazione finale;
 - b) alla conformità della documentazione alle disposizioni del presente Avviso.
8. Il Ministero può sospendere o rideterminare l'erogazione del contributo in caso di irregolarità o di mancato rispetto degli obblighi previsti.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

9. Le attività finanziate ai sensi del presente Avviso si configurano come attività di ricerca non economica, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C/2016/2946 e della Comunicazione 2022/C 414/01, e pertanto il contributo concesso non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Qualora, in sede di attuazione, talune attività dovessero assumere carattere economico, il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno.

Articolo 7

(Spese ammissibili e modalità di rendicontazione)

1. Il contributo di cui all'articolo 6 è riconosciuto ai **soggetti ammessi a finanziamento** secondo modalità a costi unitari standard, ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile.
2. Ai fini del presente Avviso, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di costo:
 - a) i costi connessi alla partecipazione dei ricercatori alle attività di **Transnational Access (TNA)** e di **visiting mobility**, determinati sulla base del costo unitario mensile di cui all'articolo 6;
 - b) le **spese generali**, riconosciute in misura forfettaria pari al **15 per cento dei costi di cui alla lettera precedente**, purché strettamente connesse e necessarie all'attuazione delle attività.
3. I costi direttamente connessi all'accesso alle Infrastrutture di Ricerca, Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e ai Centri Nazionali, ivi inclusi l'utilizzo di attrezzature, servizi tecnici, consumabili e supporto scientifico devono intendersi a carico della struttura ospitante.
4. Non sono ammissibili:
 - a) spese per investimenti infrastrutturali o acquisto di attrezzature;
 - b) spese relative a personale strutturato dei soggetti ammessi a finanziamento;
 - c) ogni altra spesa non direttamente riconducibile alle attività di cui al presente Avviso.
5. Il contributo è riconosciuto secondo modalità a **costi semplificati**; pertanto, non è richiesta la rendicontazione analitica delle singole voci di spesa, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.
6. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a:
 - **attestare l'effettivo svolgimento delle attività da parte dei ricercatori, mediante:**
 - dichiarazione del responsabile scientifico della struttura ospitante;
 - relazione finale del ricercatore sulle attività svolte;
 - eventuali deliverable scientifici prodotti (report, working paper, pubblicazioni,



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

dataset, prototipi);

- **documentare la permanenza del ricercatore presso la struttura ospitante per il periodo finanziato, mediante:**
 - lettera di accettazione/invito della struttura ospitante;
 - accordo o contratto di ospitalità (ove previsto);
 - registri di presenza o attestazioni di frequenza rilasciate dalla struttura ospitante;
 - **garantire la tracciabilità delle risorse e la conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, mediante:**
 - utilizzo di conti dedicati o codifiche contabili idonee alla tracciabilità delle operazioni;
 - indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
 - conservazione delle evidenze dei trasferimenti finanziari e delle erogazioni ai ricercatori;
 - **conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attuazione delle attività, in particolare:**
 - atti di selezione dei ricercatori;
 - documentazione relativa all'assegnazione e all'erogazione del contributo;
 - documentazione comprovante lo svolgimento delle attività;
 - ogni ulteriore documento rilevante ai fini dei controlli amministrativi, contabili e di audit, da conservare per i termini previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
7. Il Ministero effettua verifiche, controlli e ispezioni, anche a campione, sulla corretta attuazione delle attività e sul rispetto delle disposizioni del presente Avviso, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8

(Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse)

1. A pena di esclusione ed irricevibilità, le manifestazioni di interesse devono essere presentate all'indirizzo PEC dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it e all'indirizzo e-mail avvisokenya@mur.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 maggio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 giugno 2026. Nell'oggetto della pec di trasmissione della manifestazione di interesse dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Avviso Italia - Kenya 2026".
2. Le manifestazioni di interesse sono presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente,



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

ovvero da un suo delegato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

3. A pena di esclusione, la manifestazione di interesse contiene:
 - a) i dati identificativi del soggetto proponente;
 - b) il numero di posizioni richieste,
 - c) il numero complessivo di slot (periodi di riferimento) richiesti;
 - d) l'indicazione delle strutture e delle risorse messe a disposizione;
4. Alla manifestazione di interesse sono allegati:
 - a) la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità;
 - b) l'impegno al rispetto delle disposizioni del presente Avviso;
5. Sono ammesse alla valutazione esclusivamente le manifestazioni di interesse:
 - a) presentate entro i termini stabiliti;
 - b) complete degli elementi richiesti;
 - c) conformi ai requisiti di ammissibilità.
6. Il Ministero può richiedere integrazioni non sostanziali, assegnando un termine perentorio.

Articolo 9

(Istruttoria delle manifestazioni di interesse e adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse)

1. Il Ministero, ricevute le manifestazioni di interesse entro i termini di cui all'articolo precedente, procede, entro i successivi 30 giorni, all'istruttoria formale delle medesime, finalizzata a verificare:
 1. il rispetto delle modalità di presentazione;
 2. la completezza della documentazione richiesta;
 3. il rispetto dei termini previsti.
2. Le risorse sono assegnate in funzione del numero di posizioni assegnate e delle unità standard ("slot"), ciascuna corrispondente a periodi di attività della durata di tre mesi.
3. **Fase 1 – Assegnazione minima garantita.** A ciascun soggetto proponente ammesso è assegnato **un primo slot della durata di tre mesi.**
4. **Fase 2 – Assegnazione degli slot aggiuntivi.** Qualora, a conclusione della fase di cui al comma 3, risultino risorse ancora disponibili, il Ministero procede all'assegnazione a ciascun soggetto proponente di un secondo slot della durata di tre mesi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse e nei limiti delle risorse disponibili. Il predetto meccanismo di



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

assegnazione degli slot deve intendersi reiterabile fino a esaurimento delle risorse.

5. **Flessibilità di utilizzo degli slot.** I soggetti ammessi a finanziamento possono utilizzare gli slot assegnati in modo flessibile, nel rispetto dei vincoli previsti dal presente Avviso. In particolare:
 - a) la sede deve essere prescelta tra una o più di quelle indicate nella manifestazione di interesse;
 - b) ciascuno slot può essere utilizzato per un'attività della durata di tre mesi;
 - c) nel caso di assegnazione di più slot, è consentita la loro articolazione o aggregazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.
6. A conclusione del procedimento, il Ministero approva e pubblica sul proprio sito istituzionale l'**elenco dei soggetti ammessi a finanziamento**, con indicazione per ciascun soggetto:
 1. del numero complessivo di slot assegnati;
 2. del numero di posizioni attivabili;
 3. dell'importo complessivo del contributo concesso.

Articolo 10

(Selezione dei ricercatori)

1. Entro **30 giorni** dalla data di adozione dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 6, i soggetti beneficiari sono tenuti ad avviare le procedure di selezione dei ricercatori, trasmettendo al Ministero - entro lo stesso termine - la documentazione attestante l'avvio delle procedure, ivi inclusa l'acquisizione del CUP.
2. Il Ministero può concedere, su richiesta motivata del soggetto ammesso a finanziamento, una proroga del termine di cui al comma 1, in presenza di comprovate esigenze organizzative o amministrative.
3. Espletate le procedure di verifica, il Ministero dell'università e della ricerca adotta, per i soggetti ammessi al finanziamento, il decreto di concessione.

Articolo 11

(Obblighi dei soggetti ammessi a finanziamento)

1. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a:
 - a) trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca - preliminarmente alla erogazione dell'anticipo di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) - gli esiti delle procedure di selezione con l'indicazione, per **ciascuna posizione**, di: i) dati identificativi del ricercatore; ii) numero slot assegnati; iii) sede di svolgimento delle attività con indicazione delle relative risorse/strutture rese disponibili;
 - b) garantire l'accesso alle Infrastrutture di Ricerca, alle Infrastrutture Tecnologiche di



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Innovazione e ai Centri Nazionali;

- c) assicurare adeguato tutoraggio scientifico ai ricercatori;
 - d) fornire supporto logistico e amministrativo, ivi inclusi gli aspetti relativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio italiano, alla copertura assicurativa e all'accoglienza dei ricercatori;
 - e) garantire la copertura assicurativa dei ricercatori coinvolti nelle attività di *Transnational Access* (TNA) e di *visiting mobility*, per l'intera durata della permanenza presso la struttura ospitante, mediante l'attivazione di idonee polizze assicurative, anche integrative rispetto a eventuali coperture già in essere;
 - f) attuare le attività nel rispetto del presente Avviso;
 - g) adempiere agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio.
2. I soggetti ammessi a finanziamento assicurano:
- a) la corretta gestione delle risorse finanziarie;
 - b) il rispetto della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali;
 - c) l'assenza di doppio finanziamento per le medesime attività.
3. I soggetti ammessi a finanziamento sono responsabili della corretta attuazione delle attività, dell'utilizzo delle risorse assegnate e della garanzia di condizioni adeguate allo svolgimento delle attività previste dal presente Avviso.

Articolo 12

(Monitoraggio delle attività)

1. I soggetti ammessi a finanziamento trasmettono una relazione conclusiva (redatta secondo il format reso disponibile sul sito istituzionale del MUR e comunque comprensiva, tra gli altri, degli output scientifici prodotti, delle attività di cooperazione internazionale attivate e del grado di utilizzo delle infrastrutture) non oltre 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Articolo 13

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a valere sulle disponibilità di bilancio del MUR.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di incrementare o rimodulare la dotazione finanziaria, in relazione a eventuali ulteriori disponibilità di bilancio.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 14

(Tempistiche)

1. Le attività devono essere avviate entro **30 giorni** dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
2. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Ministero per motivate esigenze.

Articolo 15

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i Soggetti beneficiari a decadenza dal contributo concesso, qualora non vengano rispettati gli obblighi contenuti nel presente Avviso e/o le dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse di richiesta del contributo risultino false.
2. In caso di decadenza e conseguente revoca, il Soggetto beneficiario del finanziamento dovrà restituire totalmente o parzialmente le somme ricevute. In tali casi, il Ministero dell'università e della ricerca procederà alla valutazione dello stato di avanzamento delle attività al fine di determinare gli importi da revocare e disimpegnare.
3. Nei casi di revoca, il Ministero provvede al recupero delle somme dovute, anche operando compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al Soggetto beneficiario. La medesima modalità viene adottata nel caso di non sana gestione dei fondi riconosciuti.

Articolo 16

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 17

(Controversie e foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attuazione e all'interpretazione del presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatto salvo quanto previsto dalla giurisdizione amministrativa.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Ogni richiesta di informazioni inerente alla procedura prevista dal presente decreto può essere inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca all'indirizzo di posta elettronica avvisokenya@mur.gov.it.
3. Alle richieste di cui al comma 2 è data risposta in forma aggregata. Le FAQ relative alla procedura sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata al presente Avviso.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse